

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il ricorrente introduce il presente procedimento lamentando le modalità di inoltro delle comunicazioni afferenti a un rapporto di finanziamento con l'intermediario resistente. La parte lamenta, in particolare, che l'intermediario ha imposto l'invio degli avvisi di pagamento relativi a tale finanziamento in via esclusivamente cartacea, opponendo un ingiustificato rifiuto alla richiesta di trasmissione in formato digitale a mezzo *e-mail*. Tale imposizione costringe il ricorrente che, per ragioni professionali, effettua frequenti trasferte lontano dal proprio domicilio a continui rientri, cagionandogli un pregiudizio economico in termini di spese di viaggio e perdita di giornate lavorative. Lamentando un atteggiamento ostativo da parte della banca, il ricorrente chiede sia ordinato all'intermediario di trasmettere gli avvisi di scadenza e di pagamento esclusivamente via *e-mail*, condannare al risarcimento dei danni subiti, quantificati nelle spese di viaggio e nelle giornate lavorative non svolte, oltre alla rifusione delle spese vive sostenute per la proposizione del ricorso.

L'intermediario eccepisce l'inammissibilità della domanda sotto molteplici profili. Dapprima, denuncia l'omesso esperimento del reclamo obbligatorio, contestando l'inidoneità delle comunicazioni allegate in atti e, gradatamente, il deposito prematuro del ricorso in violazione del termine imposto dalla specifica disciplina. Ulteriormente, eccepisce l'indeterminatezza del *petitum* e il proprio difetto di legittimazione passiva. Al riguardo, contestualizzando storicamente la vicenda, la parte chiarisce che il debito origina da un pregresso prestito per il quale, a seguito di morosità e conseguente decadenza dal beneficio del termine, era subentrato un piano di rientro garantito da effetti cambiari. In ragione di

tale emissione cartolare, l'intermediario argomenta che l'informativa sulle scadenze compete in via esclusiva alla banca domiciliataria degli effetti, cui la parte avrebbe dovuto rivolgere le proprie istanze. Nello scambio di memorie in replica il ricorrente evoca l'ipotesi di mora del creditore, ai sensi dell'articolo 1206 cod. civ., sostenendo che la mancata digitalizzazione rende l'adempimento insostenibile ed eccessivamente oneroso, e ribadisce la legittimazione passiva dell'intermediario in forza dell'esclusivo rapporto obbligatorio intercorrente con quest'ultimo.

L'intermediario, nelle proprie controrepliche si riporta alle eccezioni già rassegnate, aggiungendo un elemento a confutazione del preteso danno evidenziando la circostanza che il ricorrente è materialmente in possesso del prospetto integrale delle scadenze e dei pagamenti sin dal momento della stipula dell'accordo di rientro.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile poiché l'assenza del reclamo viola le condizioni procedurali stabilite dalle Disposizioni ABF.

Nel procedimento che occupa, infatti, tralasciata la prima comunicazione in quanto diretta ad altro soggetto, il ricorrente ha fondato la propria azione su una seconda e successiva missiva, qualificata come reclamo. Tuttavia, dalla lettura di tale documento si evince che il ricorrente ha adito questo Arbitro, provvedendo al deposito del ricorso, in pendenza dei termini previsti per il fisiologico riscontro da parte dell'intermediario. Poiché il rispetto di tale termine assolve a una garanzia formale di bilanciamento degli interessi non surrogabile da valutazioni di carattere sostanziale, il mancato perfezionamento dell'intervallo impedisce la valida costituzione del rapporto all'interno del procedimento, assorbendo ogni ulteriore rilievo di merito e conducendo all'immediato rigetto in rito delle domande.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE